

Alienazione parentale: un concetto scientifico?

E come impatta nella tutela dei bambini e delle bambine coinvolti in situazioni di violenza domestica?

Maria Grazia Apollonio

Psicologa-psicoterapeuta, Centro Antiviolenza GOAP di Trieste, Gruppo lavoro ACP sul Maltrattamento all'Infanzia

Questo articolo è dedicato con affetto e stima alla dottoressa Carla Berardi, coordinatrice del Gruppo lavoro ACP Maltrattamento all'Infanzia, da sempre attiva nella tutela dei diritti delle bambine e dei bambini, promotrice di tante iniziative di formazione e di sensibilizzazione. Grazie a lei tutte e tutti noi siamo più attenti e sensibili ai bisogni dei più piccoli e delle loro famiglie.

L'articolo, partendo da un caso, analizza in che modo il concetto di alienazione parentale (AP) influisce sulla tutela e sul benessere dei bambini e delle bambine, soprattutto qualora coinvolti in situazioni di violenza domestica. Come evidenziato da una commissione parlamentare di inchiesta, non solo non si tiene conto della violenza nella determinazione dei rapporti genitoriali all'atto della separazione, ma spesso si impone ai figli il rapporto con un genitore che descrivono come maltrattante e che affermano di temere.

L'articolo spiega sinteticamente cosa si intende per alienazione parentale, quali sono le possibili conseguenze dell'utilizzo di questo concetto e cosa possono fare i professionisti sanitari a tutela dei diritti dei bambini e delle bambine.

Un caso clinico

“Dispone collocarsi il minore presso idonea struttura tipo casa-famiglia.

Affida il figlio minore al padre in via esclusiva.

Si interrompe per l'intera durata dell'inserimento in struttura ogni contatto con la madre e con la famiglia materna.”

Questo legge Sara nella sentenza del tribunale civile e nella relazione della psicologa consulente: suo figlio Simone di 12 anni verrà prima collocato in comunità e poi presso il padre, quello stesso padre che dice di temere, quello stesso padre del quale ha ripetutamente riferito i maltrattamenti. Quello stesso uomo che lei stessa ha denunciato per reiterate violenze.

Oggi Sara pensa di aver sbagliato tutto, sbagliato a sopportare così a lungo, sbagliato a denunciare, sbagliato a credere in una giustizia che l'ha ripetutamente tradita... sbagliato comunque. Simone ha raccontato le violenze subite e alle quali ha assistito alla psicologa incaricata dal tribunale di valutare l'idoneo collocamento per il bambino, ma non importa: ha comunque deciso di affidarlo al padre previo collocamento in comunità.

Non importa se nella sua relazione questa stessa psicologa scrive: “Non si può escludere che una significativa quota della sofferenza presentata dal minore (e quindi del suo rifiuto alla frequentazione con il padre) sia il risultato dell'esposizione a scene drammatiche di aggressione/violenza intraconiugale” e non importa se descrive la capacità protettiva paterna “come estremamente carente nei confronti del figlio”.

Non importa se descrive il padre come “poco ricettivo, poco empatico, distanziante, poco disponibile verso il figlio, più centrato sui propri bisogni, con difficoltà a empatizzare”.

Adirittura, non importa se, mentre si svolge la consulenza richiesta dalla sezione civile del tribunale, è ancora aperto il procedimento penale per sospetti maltrattamenti: infatti secondo la psicologa consulente “il procedimento penale e quello civile non possono in alcun modo sovrapporsi” e “il presunto condizionamento della madre sul figlio è da valutare a prescindere dall'accusa di violenza e di maltrattamento nei confronti del padre”.

In sintesi, una madre che ha subito violenza, che ha visto il figlio subire violenza non deve ostacolare il rapporto padre-figlio, pena il risultare “alienante ai danni del padre”.

La storia di Simone potrebbe essere la storia di tanti bambini e bambine affidati a un genitore violento e che dicono di temere, sulla base di un concetto ampiamente discusso dalla comunità scientifica, quello dell'alienazione parentale. Potrebbe essere la storia dei tanti bambini le cui voci non vengono ascoltate e cui viene negata volontà e autodeterminazione.

La storia di Sara potrebbe essere la storia di tante donne dibattute nel conflitto tra una società che le invita a denunciare le violenze anche per tutelare i figli e la stessa società pronta a considerarle alienanti quando non favoriscono il rapporto tra il figlio e l'uomo che hanno denunciato, realizzando, così, la tanto paventata e ricorrente minaccia “lasciami, denunciarmi e ti porterò via i figli”.

Non si tratta di casi isolati: una commissione parlamentare istituita nel 2018 [1] e una recente indagine condotta dalle avvocate della rete dei centri antiviolenza [2], evidenziano quanto la violenza sia considerata irrilevante dai tribunali civili nella determinazione dei rapporti genitoriali, e quanto spesso, attraverso il concetto di alienazione parentale, vengano negate e considerate poco credibili le dichiarazioni e le paure espresse dalle mamme e dagli stessi bambini.

Ma come si è arrivati a questo disconoscimento della violenza e dei suoi esiti sui minori che vi assistono o che la subiscono?

La sindrome di alienazione parentale (PAS) e l'alienazione parentale (AP)

La sindrome di alienazione parentale (PAS) viene definita da un medico statunitense, Richard Gardner, nel 1985 [3-4].

Gardner definisce l'alienazione parentale come “un disordine che si manifesta soprattutto nel contesto di procedimenti per la custodia dei figli”, una patologia nella quale un genitore mette il figlio contro l'altro genitore utilizzando tecniche di manipolazione emotiva tali da indurlo a escludere o a voler escludere il genitore “alienato” [5].

Le raccomandazioni “terapeutiche” [6] – denominate “terapia della minaccia” – consistono nell'obbligare il bambino a frequentare il genitore che rifiuta, collocandolo presso di esso, a volte previo inserimento in comunità al fine del “decondizionamento”, e allontanandolo dal genitore “alienante”, inibendo con quest'ultimo ogni contatto anche solo telefonico.

In seguito alle numerose critiche di asciticità [7], dopo il rifiuto da parte dell'American Psychological Association [8] di inserire tale “sindrome” nelle varie edizioni del *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali* e dopo alcune sentenze di Corte di Cassazione che ribadiscono l'impossibilità di fare riferimento a un concetto non riconosciuto scientificamente [9-14], i sostenitori della PAS abbandonano il termine “sindrome” e parlano piuttosto di “alienazione parentale”.

Con tale espressione non si fa più riferimento a un disturbo psicologico a carico del bambino, bensì a un problema relazionale che coinvolge la triade madre-figlio-padre, un disfunzionamento familiare al quale contribuiscono il genitore escludente, o “alienante”, quello escluso, o “alienato”, e il figlio/la figlia, ciascuno con le proprie responsabilità e con il proprio contributo che può variare di caso in caso [15].

Di fatto, però, i concetti alla base dell'alienazione parentale non si discostano da quelli alla base della PAS. Si continua a fare riferimento a Gardner come a un eminente psichiatra infantile e forense, senza chiarirne le posizioni espresse di tipo pro-pedofilo [7]; si continua a fare riferimento ai criteri diagnostici da lui formulati; si continua di fatto ad applicare quella che Gardner definiva "terapia della minaccia", indicando come risolutiva una temporanea "parentectomia" e nei casi in cui "il bambino non può essere trasferito nella residenza del padre poiché su quest'ultimo pende l'accusa (da dimostrare) di violenza sessuale nei confronti del figlio [...] una soluzione, la più drastica, potrebbe essere quella di trasferire temporaneamente il minore presso una struttura dedicata in cui poter effettuare visite protette con entrambi i genitori" (intervista rilasciata da Giovanni Battista Camerini, Marco Pingitore e Giovanni Lopez al sito *La legge per tutti - Informazione e consulenza legale*, del 26 novembre 2016). Si realizza, così, quanto accaduto a Sara e a Simone.

Le critiche da parte della comunità scientifica

Senza negare l'esistenza di casi di condizionamento e di manipolazione dei figli da parte di un genitore contro l'altro nei casi di alta conflittualità (casi sui quali è bene approfondire le dinamiche e arrivare anche a sanzionare il genitore manipolante e a tutelare il bambino), l'utilizzo del concetto di "alienazione parentale" implica il rischio di mistificare la realtà degli abusi sessuali e dei maltrattamenti diretti o indiretti a danno dei bambini, inducendo il sistema giudiziario a non prendere sufficientemente in considerazione l'ipotesi di un reale comportamento negligente, quando non addirittura maltrattante o abusante, da parte del genitore e di non attribuire al bambino credibilità, diritto di ascolto e di tutela, lasciandolo in balia del genitore maltrattante e privandolo della protezione dell'altro genitore. Tutto ciò, ignorando i numerosi studi che evidenziano la non scientificità del concetto di "alienazione parentale" [16-20] e che denunciano l'assenza di etica dei provvedimenti terapeutici coercitivi, tanto da definirli una violazione dei diritti civili fondamentali [21]. O le ricerche di follow-up effettuate sui

bambini esposti al trattamento coercitivo, le quali dimostrano che forzare e imporre il rapporto con un genitore non fa altro che rendere più rigidi e stabili nel tempo il rifiuto stesso e i vissuti di rabbia e astio [22-23], nonché gli esiti dannosi di tali provvedimenti forzosi sul benessere e sulla salute dei bambini (vissuti di impotenza, sintomi di ansia, depressione, dissociazione, PTSD, fughe, autolesionismo e suicidio) [24-25]. Vengono addirittura ignorate le dichiarazioni dell'ONU [26] che definisce l'alienazione parentale una teoria pseudoscientifica e regressiva che viola il diritto dei bambini a essere liberi dalla violenza e il diritto delle donne alla non discriminazione. Tanto che il Parlamento europeo [27] rimprovera all'Italia di gestire la prosecuzione dei rapporti genitoriali post separazione senza tenere conto della violenza domestica, con conseguenze disastrose per le donne e i bambini, rischi per la loro tutela e il loro benessere che possono sfociare in femminicidio e/o infanticidio. Nei casi di violenza da parte del partner, il diritto delle donne e dei bambini a essere protetti e a vivere una vita libera dalla violenza fisica e psicologica dovrebbe prevalere sulla preferenza per la custodia condivisa, nel rispetto della Convenzione di Istanbul [28] – convenzione purtroppo troppo spesso disconosciuta e disattesa [29] – che vincola a tenere in considerazione, nel momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, gli episodi di violenza diretta o indiretta e la sicurezza dei bambini e delle loro mamme.

Cosa può fare il pediatra

Il pediatra ha un ruolo fondamentale nel garantire la tutela e il rispetto dei diritti dei bambini e delle bambine. Conoscendo i documenti citati può esercitare il proprio potere e il proprio ruolo affinché vengano correttamente applicati e implementati. Per esempio, il pediatra e ancor più le associazioni professionali devono impegnarsi affinché venga rispettata la Convenzione di Istanbul [Box 1], segnalando all'autorità giudiziaria e all'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza eventuali trasgressioni della norma. Inoltre, è importante conoscere e impegnarsi affinché venga rispettata la legge n. 69 del 2019 che, oltre a inasprire la pena

Box 1. La convenzione di Istanbul

La **Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica** [28], sottoscritta a Istanbul nel 2011 e per questo meglio conosciuta come **Convenzione di Istanbul**, rappresenta il principale riferimento normativo (**legge n. 77 del 27 giugno 2013**) a tutela delle donne e dei bambini e delle bambine coinvolti in situazioni di violenza di genere. In relazione alla **tutela dei minori**, La Convenzione di Istanbul afferma che:

- i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza devono venir debitamente presi in considerazione nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime (art. 26);
- a questi minori vanno offerte consulenze psicosociali adattate all'età e che tengano debitamente conto dell'interesse superiore del minore (art. 26);
- questi minori devono poter usufruire di misure di protezione specifiche (art. 56).

Enuncia, inoltre, alcuni dei principi fondamentali della **regolamentazione dei rapporti genitori-figli nelle situazioni di violenza domestica**:

- al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, vanno presi in considerazione gli episodi di violenza (art. 31);
- l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non deve compromettere i diritti e la sicurezza della vittima di violenza e dei bambini (art. 31);
- gli autori dei reati possono venir privati della responsabilità genitoriale se l'interesse superiore del bambino (che comprende anche la sicurezza della madre) non può essere garantito in nessun altro modo (art. 45).

Purtroppo il gruppo di esperte e di esperti nominato dal Consiglio d'Europa – GREVIO [29] – segnala che la Convenzione di Istanbul rimane poco conosciuta dai giudici e dagli operatori sociosanitari e ampiamente disattesa, soprattutto in relazione ai diritti e alla tutela dei bambini nelle decisioni relative agli affidamenti. Il GREVIO evidenzia che l'applicazione nei procedimenti di affidamento dei figli del concetto di alienazione parentale rappresenta una violazione dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul.

Pertanto, il GREVIO sollecita lo Stato italiano a:

- investire nella formazione affinché ogni figura professionale operi riconoscendo la violenza di genere;
- offrire ai bambini testimoni di violenza servizi adeguati e specifici;
- tenere in considerazione a livello civile gli episodi di violenza (denunce, procedimenti penali in corso, ma anche segnalazioni di altre fonti quali servizi di supporto e professionisti...) per determinare l'affidamento dei bambini, considerando come loro supremo interesse quello di essere protetti da ogni forma di violenza;
- proibire l'uso di concetti quali "alienazione parentale" e chiedere che i tribunali nominino solo consulenti adeguatamente formati sul tema della violenza di genere.

per il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), prevede un'aggravante (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore e di donna in stato di gravidanza e impone sempre di considerare il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato. Questo determina per il professionista sanitario l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria i casi sospetti di minori che assistono o sono coinvolti in situazioni di violenza domestica e di richiedere a loro favore le misure di protezione previste dalla legge (es. l'ordine di allontanamento del reo dall'abitazione e la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone da proteggere).

Infine, il pediatra deve conoscere gli articoli 315-bis e 336-bis del Codice Civile che determinano il diritto del minore che abbia più di 12 anni, ma anche di quello infradodicesimo capace di discernimento, a venir ascoltato direttamente dal giudice in relazione a provvedimenti relativi al suo collocamento e al suo rapporto con i genitori.

Ovviamente, al fine di esercitare il proprio potere di richiamare la società civile e la comunità professionale al rispetto delle norme esistenti a tutela dei diritti dei bambini, il pediatra deve collaborare e lavorare in sinergia con la rete dei servizi territoriali, osservando e segnalando gli stati di malessere psicofisico dei bambini, richiedendo la valutazione e il sostegno psicologico di cui questi minori hanno diritto e richiedendo una valutazione complessa e integrata del contesto nel quale sono inseriti. Le norme e le buone prassi necessarie a evitare il ripetersi di casi come quello di Simone esistono: è necessario conoscerle e farle rispettare. ■

Bibliografia

1. Senato della Repubblica. Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere – Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria – 23 giugno 2021 e 11 maggio 2022. <http://senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1300287.pdf>; <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/372013.pdf>.
2. Di.RE. – Rete Centri Antiviolenza. Il (non) riconoscimento della violenza domestica nei Tribunali civili e per i Minorenni, luglio 2021. https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2021/07/Di.Re_Il-non-riconoscimento-della-violenza-domestica_compressed.pdf.
3. Gardner RA. Child Custody Litigation. A Guide for Parents and Mental Health Professionals. Creative Therapeutics, 1986.
4. Gardner RA. The Parental Alienation Syndrome and the Differentiation Between Fabricated and Genuine Child Sex Abuse. Creative Therapeutics, 1987.
5. Gardner RA. Parental Alienation Syndrome (PAS): sixteen years later. Academy Forum. 2001; 45 (1).
6. Gardner RA. Recommendations for dealing with Parents Who Induce a Parental Alienation Syndrome in Their Children. Journal of Divorce & Remarriage. 1998;28:1-23.
7. Apollonio MG, Crisma M. La negazione della violenza. In Luberti R., Grappolini C. Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli. Erickson, 2020:231-250.
8. APA. Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and The Family, Issue 5. <http://web.archive.org/web/2005030325918/http://www.apa.org/pi/pii/familyvio/issue5.html>.
9. Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 7041 del 20 marzo 2013. <https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/21/affido-dei-figli-la-sindrome-di-alienazione-parentale-non-esiste>.
10. Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 5757 del 23 marzo 2016. <https://renatodisa.com/corte-di-cassazione-sezione-i-sentenza-23-marzo-2016-n-5757-escluso-il-collocamento-della-minore-presso-il-padre-malgrado-gli-accertati-comportamenti-della-mamma-per-distruggere-la-figura-patern/>.
11. Sentenza Corte di Cassazione Civile n. 13274 del 16 maggio 2019. <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-13274-del-16-05-2019>.
12. Procura Generale della Corte di Cassazione, 16 febbraio 2021. https://www.procuracassazione.it/procura-generale/it/dett_quad_in-ter_norm.page?search=16+febbraio+2021&anno=2021&item=2&searchresults=true&contentId=QIN11170.
13. Sentenza Corte di Cassazione n. 13217 del 22 gennaio 2021. <https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B6c167a8>

e-3c2c-477f-ao61-cdd967dc6912%7D_cassazione-civile-ordinanza-13217-2021.pdf.

14. Sentenza di Corte di Cassazione n. 9691 del 24 marzo 2022. <https://www.differenzadonna.org/wp-content/uploads/2022/03/Sentenza-della-Cassazione.pdf>.
15. Camerini GB, Di Cori R, Sabatello U, Sergio G (a cura di). Manuale Psicoforense dell'età evolutiva. Giuffrè, 2018:969.
16. Clemente M, Padilla-Racero D. When courts accept what science rejects: Custody issues concerning the alleged “parental alienation syndrome. Journal of Child Custody. 2016;13:126-123.
17. Meier JS, Dickson S. Mapping Gender: Shedding Empirical Light on Family Courts’ Treatment of Cases Involving Abuse and Alienation. Law & Ineq. 2017;311.
18. O’Donohue W, Benuto L, Bennett N. Examining the validity of parental alienation syndrome. Journal of Child Custody. 2016;13:113-125.
19. Feresin M. Parental alienation (syndrome) in child custody cases: survivors’ experiences and the logic of psychosocial and legal services in Italy. Journal of Social Welfare and Family Law. 2020;42:1-412.
20. Meier JS, Dickson S, O’Sullivan C, et al. Child Custody Outcomes in Cases Involving Parental Alienation and Abuse Allegations. GW Law School Public Law and Legal Theory Paper. 2019;56.
21. Kleinman TG, Kaplan P. Relaxation of rules for science detrimental to children. Journal of Child Custody. 2016;13:72-87.
22. Johnston JR, Goldman JR. Outcomes of family counseling interventions with children who resist visitation. Family Court Review. 2010;48:112-115.
23. Jaffe P, Ashbourne D, Mamo A. Early identification and prevention of parent– child alienation: A framework for balancing risks and benefits of intervention. Family Court Review. 2010;48:136-152.
24. Dallam S, Silberg J. Recommended treatments for PAS may cause children foreseeable and lasting psychological harm. Journal Child Custody. 2016;13:2-3.
25. Silberg J, Dallam S. Abusers gaining custody in family courts: A case series of over turned decisions. Journal of Child Custody. 2019;16:140-169.
26. <https://lavocedinewyork.com/onu/2022/03/18/la-commissione-onu-sullo-status-delle-donne-unita-contro-lalienazione-parentale/>.
27. Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini (2019/2166(INI)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_IT.html.
28. Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, Convenzione di Istanbul, 2011, ratificata in legge dallo stato italiano n. 77, 27 giugno 2013.
29. Rapporto GREVIO, 2020. Gruppo di esperti/e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Segretario dell’organismo di monitoraggio della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica – Consiglio d’Europa. <https://www.direcontrolaviolenza.it/cosa-deve-fare-lo-stato-italiano-per-at-tuare-la-convenzione-di-istanbul-secondo-il-grevio/>; <http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisi-one-last-08-06-2020.pdf>.